

Pubblicato l'8/6/18

AEROPORTO DI SALERNO S.P.A.



Prot.547/G - 08/06/2018 10:13 - USC

CAPITOLATO SPECIALE

**Subconcessione servizi di *handling* per l'Aviazione Generale
presso l'*Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi***

Art. 1 – Premessa

L'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. (di seguito denominato anche Società di Gestione e/o A.d.S.), nelle more del perfezionamento del percorso di integrazione societaria con la GESAC, ha definito con la stessa Società un accordo di collaborazione di natura strategica ed operativa, al fine di capitalizzare e valorizzare la complementarità degli scali di Salerno e di Napoli. In tale contesto, in un'ottica di pianificazione integrata di attività e servizi e del relativo sviluppo, sono previste opere di potenziamento delle infrastrutture e di allungamento della pista di volo necessarie per la piena operatività dello scalo di Salerno.

Su tali presupposti, l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. avendo interesse ad implementare l'attività dello scalo di Salerno, Aeroporto sotto soglia, cfr. D.lgs. 18/99, nel settore dell'Aviazione Generale, intende selezionare un operatore al quale demandare l'espletamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra di cui al successivo articolo 2, a favore dei vettori dell'Aviazione Generale (Aeromobili cat. A-B-C) e dei relativi passeggeri.

Art. 2 – Servizi di assistenza a terra

I servizi oggetto del presente Capitolato sono quelli di seguito descritti riconducibili alle categorie di cui all'allegato I alla circolare ENAC APT02B del 22.11.2013-Emendamento I del 25 gennaio 2018 e precisamente:

Cat. 1 Assistenza amministrativa a terra e supervisione (ad esclusione del punto 1.3)

L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:

- 1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti;
- 1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;
- 1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.

Cat. 2 Assistenza passeggeri

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza: in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.

Cat. 3 Assistenza bagagli

L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo, nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.

Cat. 5 Assistenza operazioni in pista

- 5.1. Guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;
- 5.2. Assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
- 5.3. Organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista;
- 5.4. Caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione (*Considerato che il trasporto della merce e della posta tra l'aerostazione e l'aeromobile e viceversa non trova riscontro nell'elenco di cui alla direttiva, né in quello del decreto, si precisa che i prestatori di tale servizio sono certificati all'interno di questa sottocategoria.*)
- 5.5. Assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
- 5.6. Spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, fornitura e messa in opera dei mezzi necessari;
- 5.7. Trasporto, caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento.

Cat. 6 Assistenza pulizia e servizi di scalo (limitatamente al punto 6.1) esclusa pulizia esterna dell'aereo

- 6.1. Pulizia interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua (nelle more del completamento del monte orario del precedente aggiudicatario).

L'importo dell'affidamento è stimato in complessivi € 1.100.000,00= (euro unmilione centomila/00). La stima è stata effettuata sulla base dei presumibili ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi per la complessiva durata dell'affidamento, compresa l'eventuale proroga, al netto del canone accessorio (€ 108.000) per la locazione delle aree. Si precisa che, per le caratteristiche del subaffidamento e, in particolare, per le modalità di remunerazione del servizio da espletare, la suddetta stima è da considerarsi come importo "meramente presunto"; resta inteso, pertanto, che nel caso in cui i ricavi fatturati dal subconcessionario dovessero essere inferiori rispetto all'importo presunto, l'operatore affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di AdS, essendo a carico dell'operatore la relativa alea.

Art. 3 – Durata del contratto – Rinnovo

L'operatore selezionato sarà ammesso a prestare i servizi di assistenza a terra di cui al precedente articolo 2 a favore dei vettori di Aviazione Generale e dei relativi passeggeri, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'avvio di esecuzione, con facoltà per l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A. di prorogare l'attività per ulteriori 12 (dodici) mesi alle medesime condizioni.

Art. 4 – Modalità di espletamento dei servizi

I servizi di cui al precedente articolo 2 dovranno essere garantiti dall'operatore, per l'intera durata contrattuale, con obbligo di svolgerli a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dal presente Capitolato Speciale e da ogni altra disposizione di Legge o Regolamentare, ove applicabile, con diritto per l'operatore di percepire il corrispettivo per i servizi prestati, nelle misure stabilite e di cui al presente Capitolato, esclusivamente dai vettori e dagli operatori dell'Aviazione Generale con i quali intratterrà in via esclusiva i relativi rapporti commerciali. Nessun corrispettivo o compenso, comunque definito, sarà dovuto o corrisposto dall'Aeroporto di Salerno all'operatore selezionato in dipendenza dell'espletamento dei servizi.

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

Relativamente ai corrispettivi, si precisa che le tariffe che dovranno essere applicate dall'operatore per le cat. di cui all'art. 2, sono quelle di cui all'Allegato I al presente Capitolato, che potranno tuttavia subire eventuali successive modifiche proposte dall'aggiudicatario al Gestore ed approvate dall'Autorità competente. Al riguardo, il Gestore provvederà, in seguito alle proposte dell'operatore affidatario, a istruire una pratica volta all'adeguamento delle tariffe attualmente in vigore.

Il menzionato Allegato I contiene la specifica dei servizi assicurati dalle tariffe di handling esposte.

Art. 5 – Assistenza ai Voli Umanitari, Sanitari, di Soccorso e di Stato

I Servizi di assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso e di Stato, secondo quanto ad uopo stabilito dal Codice della Navigazione - art. 748 - e dalla disciplina normativa vigente in materia saranno prestati direttamente dal Gestore Aeroportuale e non rientrano nell'oggetto della presente procedura.

Art. 6 – Obblighi contrattuali a carico dell'Operatore

L'Operatore è obbligato a garantire, per l'intera durata del contratto, tutti i mezzi, attrezzature, macchinari e personale necessari per svolgere i servizi a perfetta regola d'arte, in conformità all'offerta tecnica proposta e, comunque, in misura non inferiore a quella prevista dalla Circolare Enac del 22 Novembre 2013 APT 02B nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal presente Capitolato Speciale e da ogni altra disposizione di legge applicabile.

L'Operatore assume l'obbligo di acquisire l'estensione della specifica di certificazione prevista dalla Circolare APT 02B, sull'Aeroporto di Salerno, per le cat. di cui all'art. 2, nei modi e nei termini previsti agli artt. 7.1 e 16.2 della Circolare Enac APT-02B.

Assume, altresì, l'obbligo di espletare i servizi con i tempi e gli standard di qualità adeguati, nonché con quelli eventualmente di volta in volta comunicati dal Gestore nel rispetto dei requisiti minimi di scalo e, inoltre, rispettare le prescrizioni del Regolamento di cui al D.Lgs. n. 18/99 e le disposizioni attuative emanate dall'Ente regolatore e dalle altre competenti Autorità.

In particolare, l'operatore assume l'impegno di adeguare il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in funzione delle modifiche che la società di gestione apporterà alle infrastrutture e/o deflussi di traffico.

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

Assume anche l'obbligo di soddisfare le esigenze dello scalo, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni operative e/o aeroportuali.

L'operatore assume altresì l'obbligo di segnalare al competente ufficio AdS qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo a episodi che coinvolgono più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate.

Assume l'obbligo di rendersi disponibile e sottoporsi alle verifiche ispettive (c.d. Audit di Sistema e di Prodotto) per l'effettuazione da parte del Gestore, dei vettori assistiti e degli Enti preposti delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'Impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate:

Assume anche l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte del Gestore.

Art. 7 – Disposizioni aeroportuali

L'operatore assume l'obbligo di rispettare il Regolamento di Scalo redatto in base alla Circolare ENAC APT-19 e regolarmente adottato e reso cogente con Ordinanza ENAC, in tutto il suo contenuto, nonché l'obbligo di rispettare tutte le Ordinanze in vigore emanate dalla Direzione Aeroportuale Campania, le Procedure e/o istruzioni operative contenute, nel Manuale d'Aeroporto ed in altri documenti disposti dal Gestore (cfr. Circolari ENAC APT-16 e APT-02B), e tutta la normativa di settore, sia essa di carattere generale ovvero speciale, di natura interna ovvero comunitaria o di altra derivazione, purché la richiamata normativa trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di che trattasi.

Articolo 8 – Mezzi ed Attrezzature

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, l'operatore dovrà garantire l'impiego di mezzi ed attrezzature efficienti, perfettamente funzionanti e in regola con quanto prescritto dalle disposizioni di Legge e Regolamentari ed in numero sufficiente a

garantire il regolare espletamento del servizio, così come previsto dalla circolare APT 02B.

L'operatore si obbliga a provvedere a propria cura e spese a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e comunque si obbliga a sostituire, con immediatezza, eventuali mezzi ed attrezzature guasti o non disponibili, anche temporaneamente, per interventi di manutenzione.

Articolo 9 - Personale

L'operatore assume l'obbligo di impiegare per l'espletamento del servizio, personale idoneo adeguatamente formato, regolarmente assunto e remunerato in misura sufficiente a garantire il regolare espletamento del servizio e si impegna al costante addestramento del personale per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione al Gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione.

La società di Gestione dichiara che non sono previsti trasferimenti di personale dal Gestore all'affidatario dei servizi.

L'operatore dovrà impegnarsi al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico e di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente.

L'affidatario assume l'obbligo di procedere alla immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell'espletamento, a perfetta regola d'arte, del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere.

L'operatore assume l'obbligo di rispettare ed applicare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi ed applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Nei confronti del proprio personale, l'operatore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i Contratti Nazionali di Lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs n. 18/99 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti Comunitari, c.d. "Decreto sull'Handling").

L'operatore dovrà dimostrare in ogni momento ed a semplice richiesta di AdS, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che ADS riterrà all'uopo opportuni ed in particolare è tenuto a fornire alla Società di Gestione AdS, copia dei versamenti contributivi e previdenziali relativi ai dipendenti impegnati nell'attività prevista nel presente capitolato nonché dimostrazione del pagamento delle retribuzioni ovvero idonea certificazione attestante la regolarità retributiva e contributiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata dalla Società di Gestione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, dall'INPS o dall'INAIL, la Società di Gestione medesima procederà alla sospensione dell'affidamento sino a quando dagli Organi ispettivi non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, ovvero analoga comunicazione non pervenga dall'INPS o dall'INAIL. In caso di reiterate violazioni il Gestore provvederà alla revoca dell'affidamento ed alla contestuale riscossione della cauzione definitiva.

L'operatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell'organico di esso operatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti dello stesso. AdS resta, pertanto, estranea ai rapporti tra l'affidatario ed i suoi dipendenti, essendo di esclusiva competenza di quest'ultimo l'esercizio, nei confronti degli stessi, del potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare.

In ogni caso l'operatore dovrà manlevare AdS da qualsiasi rivendicazione o vertenza del proprio personale dipendente nei confronti del quale non sussiste alcun vincolo né obbligo di tipo occupazionale da parte di AdS.

Art. 10 – Ulteriori disposizioni relative al personale

L'operatore dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutto il personale dedicato al servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso e di tutti

i dispositivi di sicurezza: dovrà curare che il personale sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza. Il personale dell'operatore dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della Società di Gestione e dell'aeroporto.

Il personale dell'operatore ha l'obbligo, in considerazione della specificità del servizio e degli altri elementi che lo caratterizzano, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Gestore che nei confronti degli utenti, attenendosi, a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio del Gestore.

Per tutto quanto sopra detto, AdS si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di gestore e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del Codice della Navigazione.

Art. 11 – Osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza

L'operatore assume l'obbligo di osservare e rispettare, nell'espletamento del servizio, tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni ed il piano di sicurezza dell'Aeroporto di Salerno e si obbliga ad adottare ogni iniziativa atta a prevenire infortuni sia per quanto concerne il personale impiegato sia per quanto concerne terzi.

E' fatto obbligo all'Impresa affidataria del servizio di mettere a disposizione esclusivamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei terminali, apparecchiature ed attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs. 230/95 come integrato dal D.Lgs 241/2000 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'Impresa affidataria di non introdurre in attività di lavoro e nei luoghi e locali ad essa adibiti persone esterne ai servizi, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione del Gestore.

L'operatore dovrà osservare e rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro.

Art. 12 – Responsabile designato dall'operatore sullo scalo

L'operatore dovrà vincolare al servizio un responsabile sullo scalo (cd. Responsabile). Il responsabile del servizio dovrà avere doti manageriali, forte capacità di pianificazione e di organizzazione ed eccellente comunicativa. Dovrà conoscere a fondo i concetti della qualità totale ed essere in grado di gestire e sollecitare le motivazioni della propria squadra di lavoro.

Il responsabile del servizio dovrà avere la piena rappresentanza dell'operatore nei confronti di A.D.S. e del personale e dovrà essere dotato di tutti i poteri occorrenti per la gestione del servizio e del personale.

A tal fine l'operatore dovrà, prima della firma del contratto, conferire mediante scrittura privata autenticata da Notaio o atto pubblico, al responsabile del servizio apposito mandato con rappresentanza comprensivo di tutti i necessari poteri, ivi compresi la gestione delle risorse ordinarie, straordinarie, materiali di consumo e macchinari, ovvero tutto quant'altro necessario.

Articolo 13 - Permessi e autorizzazioni

L'operatore dovrà sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso dei titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'Aeroporto di Salerno e più specificatamente:

- a. costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e persone (AVP e TIA);
- b. costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c.d. ADP).

Articolo 14 - Subconcessione di aree o locali

La Società di Gestione porrà nella disponibilità dell'operatore le aree e i locali necessari per lo svolgimento dell'attività demandatagli.

Contestualmente all'avvio del servizio saranno affidate in subconcessione all'operatore, sino alla conclusione dell'attività contrattuale, le aree indicate nella planimetria delle aree di cui all'Allegato 2 al presente Capitolato con obbligo dell'operatore di corrispondere alla società di gestione il relativo canone stabilito in € 2.800/mese.

Articolo 15 - Gestione dei rifiuti

L'operatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

A tal proposito la Società di Gestione metterà a disposizione dell'operatore l'area indicata nella planimetria di cui all'Allegato 2 con obbligo dell'operatore di corrispondere alla società di gestione il relativo canone stabilito in € 200/mese.

In riferimento ai rifiuti assimilabili agli urbani, la società di Gestione effettuerà il ritiro (dalla suddetta area) e lo smaltimento, a propria cura e spese.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali rimane, invece, a totale onere e spese dell'operatore.

Art. 16 – Danni a persone o cose – Copertura assicurativa

L'Impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, del Gestore o dei terzi. Pertanto il Gestore è pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Impresa, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla stipula di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i rischi derivanti dall'assunzione e dallo svolgimento dei servizi oggetto della subconcessione - in particolare, per il caso di incidenti al personale, ai passeggeri, ai mezzi ed agli aeromobili, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio, anche degli spazi in subconcessione, e di furto - con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 50 mln per le persone e per le cose. L'affidatario del servizio dovrà stipulare, altresì, R.C.A. in ambito aeroportuale con un massimale di almeno 30 milioni di euro, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il ricorso terzi da incendio per automezzi circolanti e/o in sosta.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Impresa, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà esclusivamente l'Impresa medesima.

L'Ente Assicuratore dovrà essere di primaria importanza e di gradimento della Società AdS la quale sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'Impresa stipulante la

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso del Gestore.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla Società di Gestione prima della del contratto.

Art. 17 – Penali – Risoluzione del contratto

AdS si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della Società di Gestione disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) la Società avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di diffidare l'Impresa e successivamente richiedere ad ENAC l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione in vigore;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, il Gestore potrà procedere alla sospensione dell'affidamento con riserva di espletare direttamente, o affidare a terzi, il relativo servizio incassandone il corrispettivo e addebitando ogni ulteriore onere all'Impresa aggiudicataria inadempiente;
- c) la Società si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altra Ditta;
- d) in caso di cessazione anticipata da parte dell'Impresa di uno o di tutti servizi di assistenza a terra di cui al presente capitolato rispetto alla durata contrattuale, tale da non consentire al Gestore AdS di esperire in tempo utile una gara per l'individuazione del nuovo prestatore, la Società risolverà *de facto* il contratto con semplice comunicazione scritta e con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Le sanzioni, eventualmente ricevute dal Gestore da parte dell'Ente regolatore, verranno addebitate all'Impresa nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia ad essa imputabile.

Articolo 18 – Recesso

E' riservata alla Società ADS la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- 1) chiusura definitiva dell'Aeroporto di Salerno all'esercizio dell'attività di Aviazione Generale;
- 2) revoca o annullamento della concessione alla Società di Gestione;
- 3) mancanza, in capo all'Impresa, di uno o più requisiti per lo svolgimento del servizio di cui alle seguenti fonti normative: D. Lgs 18/99, Circolare ENAC APT-02B;
- 4) per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- 5) in caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda di titolarità dell'affidatario ovvero di modifiche nella composizione sociale che interessi più del 10% del Capitale Sociale.

A tal fine l'operatore assume l'obbligo di comunicare alla società di gestione per iscritto, entro sette giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa ivi comprese eventuali cessioni di azienda o di ramo di azienda.

Il recesso sarà comunicato all'Impresa mediante lettera raccomandata A/R contenente il motivo del recesso con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 19 – Variazioni operative sopravvenute

Qualora, per esigenze del Gestore o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale ovvero parziale, temporanea ovvero definitiva, dell'Aeroporto, il Gestore si riserva il diritto di disporre la sospensione e/o riduzione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta ferma la facoltà della Società di gestione in ogni momento di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'Aeroporto.

Subaffidamento servizi di handling – Capitolato Speciale

Art. 20 – Riferimenti normativi

Per quant'altro si rinvia a:

1. D. M. 18/99, Allegato A;
2. Codice della Navigazione – Parte Aerea;
3. Circolare ENAC APT-02B del 22.11.2013;
4. Tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabile allo specifico settore, che l'Impresa dichiara di conoscere e rispettare.

Art. 21 - Controversie

In caso di controversie, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Salerno.

Art. 22 – Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, redatto in tre originali, di cui uno per la registrazione, la cui imposta è a carico dell'operatore affidatario.

Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA se dovuta, che fa carico alla Società di gestione, saranno a totale carico del subconcessionario e dovranno essere corrisposte alla predetta Società non appena richieste.